

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4898 del 24/10/2019
Oggetto	Concessione temporanea di occupazione aree demaniali ad uso sosta mezzi tecnici per la realizzazione di un set cinematografico in un tratto di sommità arginale del Fiume Po di Goro in loc. Coronella Fornace di Ariano Ferrarese in Comune di Mesola (FE). Richiedente: Indigo Film S.R.L. - Pratica FE19T0063
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5050 del 24/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione temporanea di occupazione aree demaniali ad uso sosta mezzi tecnici per la realizzazione di un set cinematografico in un tratto di sommità arginale del Fiume Po di Goro in loc. Coronella Fornace di Ariano Ferrarese.

COMUNE: Mesola (FE)

CORSO D'ACQUA: Fiume Po di Goro

RICHIEDENTE: INDIGO Film S.r.l. di Roma

CODICE PRATICA: FE19T0063

LA RESPONSABILE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la DDG n.102/2019 con cui si conferisce alla sottoscritta l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019.

PRESO ATTO che:

- il Sig. Nicola Giuliano, C.F. GLNNCL66B01F8390, in qualità di legale rappresentante della ditta INDIGO FILM Srl, con sede legale in Via Torino n. 135, in Comune di ROMA, P.IVA 06807900631, con istanza presentata in data 20/09/2019, prot. PG/2019/146169 del 23/09/2019, e successivamente modificata in data 03/10/2019, prot. PG/2019/153135 del 07/10/2019, ha chiesto la concessione temporanea (dal 28/10/2019 al 25/11/2019) per occupazione di aree demaniali di un tratto di circa 300 m lineari, della sommità arginale della sponda destra del Fiume Po di Goro, in loc. Coronella Fornace di Ariano Ferrarese in Comune di Mesola (FE), ad uso sosta mezzi tecnici per la realizzazione di un set cinematografico, catastalmente ubicate nel Foglio 3, Mapp. 25 del Comune di Mesola;

CONSIDERATO che:

- la domanda non è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 16, comma 6 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
- l'area oggetto di concessione risulta sul confine dell'area SIC-ZPS "IT4060016 - Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico";

PRESO ATTO del parere positivo del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna in merito alla pre-valutazione di incidenza ambientale trasmesso in data 14/10/2019, assunto al prot. PG/2019/157779;

PRESO ATTO del nulla osta ai fini idraulici rilasciato dall'Ufficio Operativo di Ferrara dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po in data 14/10/2019, assunto al prot. PG/2019/157314, espresso in senso favorevole con le prescrizioni, integralmente riportate di seguito all'Art. 5 del Disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal competente Ufficio Operativo di Ferrara dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione per occupazione temporanea (dal 28/10/2019 al 25/11/2019) di un tratto di sommità arginale asfaltata, per circa 300 mt, sulla sponda destra del Po di Goro, in loc. Coronella Fornace di Ariano Ferrarese in Comune di Mesola (FE), ad uso sosta dei mezzi tecnici impiegati per la realizzazione di un set cinematografico, possa essere assentita;
- di fissare il canone di concessione per occupazione temporanea in € 12,79;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 24/10/2019, assunto al PG/2019/164258;

- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese di istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo al canone di concessione per occupazione temporanea pari a € 12,79;
 - c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 250,00 a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

DATO ATTO, altresì, che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Nicola Giuliano, C.F. GLNNCL66B01F8390, in qualità di legale rappresentante della ditta INDIGO FILM Srl, con sede legale in Via Torino n. 135, in Comune di ROMA, P.IVA 06807900631, la concessione temporanea per occupazione di aree demaniali di un tratto di circa 300 m lineari, della sommità arginale della sponda destra del Fiume Po di Goro, in loc. Coronella Fornace di Ariano Ferrarese in Comune di Mesola (FE), ad uso sosta mezzi tecnici utilizzati per la realizzazione di un set cinematografico, catastalmente ubicate nel Foglio 3, Mapp. 25 del Comune di Mesola, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti di questo Servizio;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la validità della concessione temporanea per il periodo richiesto dal 28/10/2019 al 25/11/2019;
4. di stabilire nella misura di € 12,79 il canone per l'occupazione temporanea per il periodo di validità indicato al punto precedente, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che quanto dovuto è già stato versato;
5. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 250,00 è stato versato;
6. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto andrà effettuata la registrazione a cura del Concessionario solamente in caso d'uso;
7. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi, senza autorizzazione espressa dall'autorità competente, comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
8. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile

proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), D.Lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

10. di stabilire che:

- l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale
- l'importo relativo al canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m.e.i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

11. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

12. di notificare il presente atto via PEC al concessionario e agli Enti coinvolti nel procedimento.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione temporanea da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, a favore della ditta INDIGO FILM Srl, con sede legale in Via Torino n. 135, in Comune di ROMA, P.IVA 06807900631 (pratica SISTEB n. FE19T0063).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione temporanea di aree demaniali di un tratto di circa 300 m lineari, della sommità arginale della sponda destra del Fiume Po di Goro, in loc. Coronella Fornace di Ariano Ferrarese in Comune di Mesola (FE), ad uso sosta mezzi tecnici utilizzati per la realizzazione di un set cinematografico, catastalmente ubicate nel Foglio 3, Mapp. 25 del Comune di Mesola, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti di questo Servizio. L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E. e come da planimetria allegata al presente atto (Alleg. 1).

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e la validità della stessa è limitata al periodo richiesto dal 28/10/2019 al 25/11/2019.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Il Concessionario deve corrispondere anticipatamente alla Regione Emilia-Romagna, il canone dovuto per l'occupazione temporanea fissato in €. 12,79.

L'importo del deposito cauzionale è costituito in € 250,00, la garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte

dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso dell'area conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po.

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale e di pesca. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi o autorizzazioni occorrenti, in relazione alle opere e/o attività da svolgere.

La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL DISCIPLINARE TECNICO DI POLIZIA IDRAULICA DELL'UFFICIO OPERATIVO DI FERRARA DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (A.I.PO)

Ai sensi del T.U. 25/07/1904, n. 523 e visto il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del Fiume Po (P.A.I. Delta) redatto dalla Autorità di bacino del Fiume Po ed approvato nella seduta del 18/12/2001 con Deliberazione n. 26/2001, l'Ufficio Operativo di Ferrara

dell'Agencia Interregionale per il Fiume Po ha espresso il proprio parere sotto il profilo idraulico alle condizioni e prescrizioni sotto indicate:

1 - DESCRIZIONE DELLE SUPERFICI DEMANIALI

Tratto di sommità arginale di circa 300 mt di lunghezza di pertinenza dell'arginatura destra del fiume Po di Goro sito in località "Coronella Fornace", come evidenziato nell'allegata planimetria.

2 - PRESCRIZIONI TECNICHE

- 1.L'area concessa dovrà servire esclusivamente per la sosta dei mezzi tecnici della produzione del film.
- 2.Il concessionario a pena di nullità della concessione stessa, non dovrà in nessun caso eseguirvi alcuna opera neppure a carattere provvisorio o destinare la stessa ad uso diverso, né concedere l'area ad altri se non in seguito a consenso dell'Amministrazione concedente.
- 3.Qualunque utilizzazione dell'area in concessione che implichi la collaborazione o partecipazione dei terzi con il concessionario, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione concedente, senza che l'Amministrazione venga a stabilire alcun rapporto diretto con i terzi.
- 4.Allo scadere della concessione o in difetto di rinnovo della stessa, o comunque all'atto della sua revoca, il concessionario è tenuto a restituire libero il terreno oggetto della concessione stessa.
- 5.Il concessionario avrà l'obbligo entro due giorni dalla data di comunicazione di un eventuale servizio di piena di mantenere l'area demaniale sgombra da strutture, mezzi e materiale di sorta.
- 6.Il presente Nulla Osta s'intende assentito con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché di quelli che potrebbero essere in seguito emanati in materia di polizia idraulica, anche e per gli effetti della Legge 183/99.

3 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE, SUA EVENTUALE REVOCA E DECADENZA

- 7.La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione regionale.
- 8.Il presente parere potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente, in qualsiasi momento qualora, ad insindacabile giudizio dell'A.I.PO, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e dei manufatti (segnaletica, sbarramenti ecc.) ed alla loro eventuale ricollocazione in opera quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio, senza pretendere compensi di sorta per danni o risarcimenti; in caso di inadempienza lo scrivente Ufficio provvederà in danno del concessionario.
- 9.La suddetta rimozione delle opere e dei manufatti, con le medesime modalità sopra riportate, dovrà essere eseguita dal concessionario anche nel caso di rinuncia, salvo il caso in cui, per motivi di servizio o di pubblica utilità, l'A.I.PO non ne chieda il mantenimento, senza spese per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

10. L'inosservanza anche parziale da parte del concessionario delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 1), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

4 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

11. Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in particolare degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.

12. Durante l'esercizio della presente concessione, dovrà essere assicurato all'A.I.PO lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.

13. Analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall'A.I.PO, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'A.I.PO.

14. In particolare trattandosi di area immediatamente in fregio all'arginatura, l'A.I.PO si riserva la facoltà di utilizzare la area stessa sia per il transito dei mezzi d'opera interessati ai lavori di manutenzione delle arginature che addirittura per l'installazione dei cantieri senza che il concessionario possa accampare motivo per richieste di danni o risarcimenti.

15. Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi privati che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando il concessionario stesso il solo ed unico responsabile sia civilmente che penalmente.

16. Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere potrà essere eseguita senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'A.I.PO - Ufficio di Ferrara.

17. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'A.I.PO alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.

18. L'A.I.PO in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o di dissesti idraulici o idrogeologici.

5 - DISPOSIZIONI FINALI

19. Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere chieste dal concessionario interessato alle competenti Autorità, rimanendo quest'Ufficio A.I.PO del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

20. Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte (integrazione) del procedimento

amministrativo di competenza della Regione Emilia-Romagna - ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni Ferrara.

21. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

22. Per le ulteriori incombenze e per il rilascio della concessione demaniale il presente parere viene trasmesso alla Regione Emilia-Romagna - ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni Ferrara sia in formato cartaceo che digitale.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 25 della della Delibera di Giunta 4 maggio 2018 n. 639, sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.